

## La normativa di riferimento prima dell'introduzione del "Nuovo Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. 209/2005"

Il **Broker Assicurativo** è più di un intermediario indipendente, è un consulente assicurativo qualificato.

Il Broker opera nell'interesse esclusivo del Cliente, in favore del quale si impegna a reperire presso il mercato nazionale ed estero le soluzioni assicurative più convenienti.

La figura del Broker di assicurazione nasce ufficialmente in Italia con l'istituzione di un Albo professionale regolamentato dalla **Legge 28.11.84 n. 792**.

La citata Legge definisce testualmente il Broker *"colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione"*.

Ogni Broker, sia persona fisica che società, per esercitare la professione deve essere iscritto all'Albo Professionale.

### UN BROKER PROVVEDE AD AFFIANCARE I PROPRI CLIENTI

- nelle scelte assicurative nell'analisi e successiva copertura dei rischi
- nell'identificazione delle compagnie di assicurazione più adatte
- nella gestione e nella periodica revisione dei contratti
- nella gestione dei sinistri e recupero dei danni

### LE GARANZIE SUL SERVIZIO DEI BROKER

L'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa in Italia è sottoposta al Codice Civile Artt. 1754 e seguenti ed alla legge n. 792 del 26/11/84 (legge istitutiva dell'Albo dei Broker di Assicurazioni) nonché alla vigilanza dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ISVAP.

Nell'Albo dei Broker di Assicurazioni possono iscriversi coloro che possiedono particolari requisiti tra cui:

- **onorabilità:** il Broker non deve aver riportato condanne penali né essere stato dichiarato fallito;
- **professionalità:** il Broker deve superare un esame specifico atto a garantire l'entrata nell'Albo di quei soggetti che abbiano una preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo;
- **autonomia:** il Broker non deve avere vincoli con Compagnie di assicurazione e deve dimostrare la diversificazione della sua clientela;
- **garanzie:** il Broker deve avere la copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale. Essa è destinata a coprire la sua Responsabilità per negligenze ed errori professionali ed è anche comprensiva della garanzia per l'infedeltà dei dipendenti.

Il Broker deve versare annualmente un contributo per il Fondo di Garanzia che ha lo scopo di risarcire gli assicurati e le imprese di Assicurazione dei danni derivanti dalla sua attività e non garantiti dalla polizza.

---

## **L'attuale normativa di riferimento dopo l'introduzione del "Nuovo Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. 209/2005"**

L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, così come definita dall'art. 106 del D. Lgs. 209/2005 "*Il Codice delle Assicurazioni Private*", consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

L'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in Italia è sottoposta alla vigilanza dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - ed è riservata agli iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

I Broker di assicurazioni e riassicurazioni sono iscritti alla *sezione b)* del Registro in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Le principali condizioni per l'iscrizione al Registro sono le seguenti:

- **onorabilità:** il Broker non deve aver riportato condanne penali né essere stato coinvolto in procedure di fallimento;
- **professionalità:** il Broker deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali accertate dall'IVASS tramite una prova di idoneità;
- **garanzie:** il Broker deve essere assicurato per errori o omissioni professionali, nonché contribuire al Fondo di garanzia.

Come previsto dal "Codice Deontologico" dell'AIBA, **il Broker deve fondare la propria attività sui principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti della clientela, degli assicuratori e dei propri colleghi.**

Il reperimento delle migliori coperture assicurative è uno dei momenti in cui si esprime l'attività del Broker, sempre più integrato nella gestione globale delle problematiche assicurative del cliente.

Il Broker deve saper offrire al cliente un servizio completo, sempre e comunque "*personalizzato*", articolato in diversi momenti:

- analisi dei rischi;
- definizione delle specifiche contrattuali;
- individuazione delle compagnie d'assicurazione idonee;
- gestione dei contratti;
- assistenza nella liquidazione dei danni;
- aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo.

Per un maggiore approfondimento è possibile visionare il Codice Deontologico e le norme di autoregolamentazione dell'AIBA (<http://www.aiba.it>), nonché l'analisi del mercato dei Broker "*Il Broker in Italia*" svolta da AIBA in collaborazione con IRSA.